



Regolamento del Corso di dottorato in Scienze Veterinarie

D.R. n. 872/2026 del 29 giugno 2026 - Emanazione

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il corso di dottorato

1. Il corso di dottorato in Scienze Veterinarie (di seguito CDSV) si propone di promuovere, organizzare e coordinare attività di alta formazione nell'ambito delle Scienze Veterinarie (e in particolare con riferimento ai seguenti settori scientifico-disciplinari: **Allegato 1**), fornendo le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti per l'esercizio della libera professione, oltre a risposte utili e innovative per affrontare le sfide in campo sociale, ambientale ed economico che la società odierna vive.
2. Il CDSV promuove lo sviluppo dello spirito critico, della Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI) e della multidisciplinarietà; favorisce inoltre l'acquisizione dell'autonomia nella ricerca, dalla progettazione fino alla valorizzazione dei risultati ottenuti.
3. Le lingue ufficiali del corso di dottorato sono l'italiano e l'inglese.
4. La sede amministrativa del CDSV è il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

PARTE II

Organi del corso

Articolo 2

Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato il Coordinatore, il Collegio dei docenti e la Giunta.
2. Il Collegio dei Docenti è composto secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. La composizione del Collegio garantisce una equilibrata rappresentanza delle diverse aree disciplinari facenti capo al Dipartimento di Scienze Veterinarie e alle rappresentanze di genere, nel numero di due per settore scientifico-disciplinare ove possibile. Le domande di partecipazione dei candidati redatte in conformità all'**Allegato 2** sono indirizzate al Coordinatore, che le sottopone al Collegio dei docenti nella prima seduta utile e non oltre 2 mesi dalla loro presentazione, e da quest'ultimo approvate. Esse sono valutate dalla Giunta sulla base della rilevanza della produzione scientifica, come attestata dalla produzione bibliografica, dell'esperienza nella supervisione di tesi di dottorato, delle collaborazioni internazionali dei richiedenti, nonché della loro capacità di attrarre fondi per la ricerca.

3. La Giunta è composta dal Coordinatore, che la presiede, dal Vicecoordinatore, da 3 docenti del Collegio e da un dottorando, designato da e fra i rappresentanti presenti nel Collegio dei docenti, appartenenti a SSD diversi. I membri della Giunta sono designati dal Collegio e restano in carica per tutta la durata del mandato del Coordinatore. La designazione viene effettuata dal Collegio a maggioranza su nominativi di membri del Collegio stesso che hanno dato la loro disponibilità. Il rappresentante dei dottorandi dura in carica due anni accademici. La Giunta coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria sulle materie attribuite al Collegio di dottorato e a titolo esemplificativo:

- Valuta le domande di ammissione al Collegio dei docenti.
- Verifica il corretto completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando.
- Valuta l'inserimento di borse di studio finanziate da soggetti esterni nel bando di concorso per l'ammissione al dottorato.
- Valuta l'ammissione al dottorato in sovrannumero prevista dal regolamento di Ateneo.
- Valuta la concessione ai candidati di eventuali proroghe, di durata non superiore a un anno, per la stesura della tesi oltre i tempi previsti.
- Valuta l'affidamento agli iscritti al dottorato di attività didattica sussidiaria, di tutorato, didattica integrativa, attività didattiche propedeutiche e di recupero.
- Valuta l'affidamento agli iscritti al dottorato di incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell'articolo 66 del DPR 382/80 dal dipartimento istituyente.

Articolo 3

Organismi permanenti o a tematica

Per garantire la qualità del corso di dottorato, il Collegio si avvale del supporto di:

a. **Commissione didattica**, designata dal Collegio su proposta del Coordinatore, e composta da 3 membri del Collegio e da un dottorando (anche tra i non rappresentanti nel Collegio). La commissione rimane in carica per l'intero mandato del Coordinatore. Il suo compito è quello di istruire la programmazione e assicurare la verifica delle attività formative, nonché assicurare supporto nelle procedure relative alla mobilità estera e agli accordi internazionali.

b. **Gruppo del riesame**, designato dal Collegio su proposta del Coordinatore, e composta da 3 membri del Collegio e da un dottorando (tra gli iscritti al dottorato che danno la loro disponibilità), oltre al Coordinatore e al Vicecoordinatore del dottorato. Il gruppo rimane in carica per l'intero mandato del Coordinatore. L'organismo organizza, monitora e sovrintende allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità del corso di dottorato; cura le relazioni con enti pubblici e privati, i tirocini e il *job placement*, nonché la raccolta e analisi delle problematiche e il supporto ai dottorandi. Il gruppo di riesame predispone la scheda di monitoraggio annuale che presenta per la discussione negli organi ed è altresì sentito dalla Giunta e dal Collegio in caso di deliberazioni relative all'assicurazione della Qualità del corso di dottorato.

c. **Comitato di indirizzo**, designato dal Collegio su proposta del Coordinatore, e composto da almeno 3 membri esterni al DSV – di cui uno possibilmente scelto tra gli *alumni del corso* per assicurare il collegamento tra dottorato e mondo del lavoro – operanti negli ambiti di

competenza/professionalità legati alle aree di ricerca del dottorato, nonché da 2 docenti del Collegio e da un dottorando (tra gli iscritti al dottorato che danno la loro disponibilità). Il Comitato rimane in carica per l'intero mandato del Coordinatore. I compiti sono deliberati dal Collegio, mentre il comitato si riunisce almeno una volta l'anno per fornire indicazioni utili per la programmazione didattica e scientifica del corso di dottorato.

PARTE III Ammissione

Articolo 4 Prove di ammissione

1. I candidati sono selezionati attraverso la valutazione del *curriculum* e lo svolgimento di un colloquio. Sono assegnati per la valutazione del *curriculum* fino a 50 punti e per la valutazione del colloquio fino a 50 punti. Per il superamento delle prove di ammissione ciascun candidato dovrà riportare un punteggio di almeno 30 punti per la valutazione del *curriculum* e di 30 punti per la valutazione del colloquio.
2. Il *curriculum* deve riguardare il percorso formativo e le esperienze professionali e di ricerca. In particolare, sono valutabili: a) eventuali pubblicazioni scientifiche; b) la tesi di laurea magistrale o, per i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo, una bozza della stessa; c) l'elenco degli esami di profitto sostenuti durante la carriera universitaria con le relative votazioni e i voti di laurea conseguiti per la laurea triennale e per la laurea magistrale; d) esperienze professionali; e) eventuali altri titoli. Il *curriculum* viene valutato dalla commissione sulla base dei criteri da essa stessa preliminarmente stabiliti.
3. Il colloquio, nel caso di borse a tema, è inerente all'eventuale tematica di ricerca del progetto messo a concorso e potrà essere svolto in italiano o in inglese; se tenuto in italiano sarà previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte del candidato. Nel caso di borse libere si rimanda a quanto previsto all'articolo 9 comma 2 del Regolamento di Ateneo.
4. Nel caso di selezione con posti riservati a laureati in Università estere valgono le stesse modalità sopraelencate.

PARTE IV Attività formative e verifiche

Articolo 5 Supervisore e co-supervisore

1. Il Collegio dei docenti, entro i primi due mesi dall'inizio del corso, individua, per ciascun dottorando, un supervisore e almeno un co-supervisore, che vengono di norma scelti o tra i membri del Collegio dei docenti o tra i docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie, in coerenza con le competenze relative alle tematiche di ricerca/curriculum di riferimento. Il supervisore e il/i co-supervisore/i possono appartenere anche al personale scientificamente qualificato di altre

Università o Enti di Ricerca pubblici e privati e, in questo caso, vengono affiancati da un docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie.

2. Nel caso di borse a tema, il dottorando concorda con il docente del Dipartimento proponente la borsa stessa un progetto di ricerca, che viene sottoposto al Collegio dei docenti. Nel caso di borse libere, il dottorando selezionato individua un tema e propone un progetto di ricerca a partire dal quale il Collegio assegna entro il mese di dicembre del primo anno un supervisore e un co-supervisore.

3. Il supervisore e il co-supervisore, coadiuvati dal Collegio dei docenti, seguono l'attività scientifica e didattica del dottorando e lo guidano nella scelta e nella realizzazione degli obiettivi scientifici inerenti al progetto di ricerca concordato, nel rispetto degli obiettivi e delle linee guida del CDSV.

Articolo 6

Attività e verifica

1. L'attività formativa dei dottorandi è programmata annualmente entro il mese di maggio dalla Commissione didattica e approvata dal Collegio nella prima seduta utile non oltre il mese di giugno; è resa pubblica sul sito del Dottorato. La formazione è costituita da attività a frequenza obbligatoria e da attività a scelta tra quelle proposte, sottoposte a valutazione finale. La frequenza alle attività formative è obbligatoria almeno per il 70% delle ore totali.

2. I dottorandi sono tenuti a svolgere un periodo minimo di 3 mesi, anche non continuativo, all'estero per un approfondimento scientifico del proprio percorso formativo. Su proposta motivata del supervisore (ad esempio, per ragioni connesse a condizioni di salute, maternità o paternità, ovvero a esigenze specifiche legate alla natura del progetto di ricerca), approvata dal Collegio, è possibile derogare alla durata minima.

3. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie e le prove sono tenuti in lingua italiana o inglese.

Articolo 7

Verifica annuale

1. Il corretto completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando avviene secondo la seguente procedura:

a. i dottorandi presentano entro il 1° ottobre (ovvero il 1° giorno del mese in cui si conclude l'anno di attività) al Coordinatore e alla Commissione didattica la scheda di passaggio d'anno (proposta dall'Ateneo) sull'attività didattica e scientifica svolta. La scheda di ciascun dottorando deve essere firmata, per approvazione, anche dal supervisore assegnato;

b. la Commissione didattica formula entro il 15 ottobre (ovvero il 15 del mese in cui si conclude l'anno di attività) giudizi scritti sulla formazione svolta dal dottorando. Detti giudizi concorrono alla valutazione per l'ammissione all'anno successivo e vengono inviati dalla Commissione didattica alla Giunta;

c. la Giunta esamina la relazione sulle attività formative e di ricerca dei dottorandi e i relativi giudizi della Commissione didattica e dei supervisori alla conclusione di ogni anno accademico, istruendole con un suo parere per la valutazione del Collegio;

d. il Collegio, tenuto conto dell'istruttoria predisposta dalla Giunta, esprime una valutazione del livello formativo e di ricerca raggiunto e, in base a questa valutazione, delibera l'ammissione del dottorando all'anno successivo o la sua esclusione dal corso;

2. Al termine dell'ultimo anno di corso, il dottorando presenta in forma scritta una sintesi in italiano/inglese dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dal dottorando al Collegio dei docenti in seduta pubblica, con la presenza dei supervisori. Il Collegio dei docenti formula un giudizio sull'attività svolta dal dottorando proponendo l'invio della tesi ai valutatori.

Articolo 8 Compatibilità e incompatibilità

1. I dottorandi possono svolgere per alcuni periodi la propria attività in altre istituzioni convenzionate, previa approvazione della Commissione didattica, a seguito di domanda corredata da un breve progetto delle attività da svolgere.

PARTE V Conseguimento titolo

Articolo 9 Requisiti per l'ammissione alla valutazione finale

1. Ai fini dell'ammissione alla valutazione finale per il conseguimento del titolo, i candidati devono aver completato con esito positivo il percorso formativo di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il Collegio può, all'inizio di ciascun ciclo di immatricolazione, definire i requisiti che regolano l'accesso dei candidati alla valutazione finale, tra cui:

- a. la presentazione di almeno una o più pubblicazioni scientifiche sottomesse o equivalenti;
- b. la partecipazione a convegni, *workshop* o attività formative di alto livello.

2. I requisiti sopra definiti possono essere derogati solo con delibera del Collegio, per uno specifico ciclo e con applicazione a tutti i dottorandi immatricolati nel medesimo ciclo.

Articolo 10 Specificazioni sulla tesi

1. La tesi di dottorato deve essere redatta di norma in italiano, con sintesi in lingua inglese. La tesi può essere svolta in altre lingue, previa autorizzazione del Collegio.

2. La discussione della tesi di dottorato è tenuta in lingua italiana o inglese.

3. Il Collegio, nel corso del terzo anno, può deliberare ulteriori procedure e requisiti formali o sostanziali (ad esempio *standard* di frontespizio, allegati di ricerca).

PARTE VI Disposizioni finali

Articolo 11 Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai

Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e alla normativa statale in quanto applicabile.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *web* di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico e trova applicazione per tutti gli iscritti al corso di dottorato in Scienze Veterinarie.

Allegato 1

Settori scientifico-disciplinari

AGRI-01/A

AGRI-02/A

AGRI-04/C

AGRI-09/A

AGRI-09/B

AGRI-09/C

AGRI-09/D

BIOS-03/A

BIOS-07/A

MVET-01/A

MVET-01/B

MVET-02/A

MVET-02/B

MVET-03/A

MVET-03/B

MVET-04/A

MVET-04/B

MVET-05/A

MVET-05/B

Allegato 2

Requisiti per la Partecipazione dei docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie al Collegio dei Docenti

1. Qualifica Accademica

Per essere ammessi al Collegio dei Docenti, è necessario soddisfare i seguenti requisiti accademici:

- Essere un docente (ordinario, associato o ricercatore) presso un'università o un ricercatore presso enti di ricerca riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
- Possedere una posizione accademica che consenta la supervisione di studenti di dottorato.

2. Produzione Scientifica

I candidati devono dimostrare una produzione scientifica rilevante e di qualità nei settori disciplinari afferenti al corso di dottorato. In particolare:

- La produzione scientifica deve essere recente (degli ultimi 5 anni) e indicizzata in *database* di rilievo internazionale, come *Scopus* o *Web of Science*.
- La produzione scientifica deve dimostrare il superamento delle soglie ASN per la fascia superiore del proprio SSD (PA per RtDB/RTT, PO per PA, Commissario per PO).

3. Documentazione richiesta per candidarsi

È necessario presentare:

- *Curriculum vitae* aggiornato con l'elenco delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni.
- Dichiarazione di interesse e motivazione alla partecipazione al Collegio.

4. Normativa di Riferimento

La partecipazione al Collegio dei Docenti è regolata dalle normative vigenti in materia di dottorato di ricerca (ad esempio, il DM 226/2021 in Italia) e dai regolamenti interni dell'Ateneo.